

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

AVVISO DI RETTIFICA

Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) e adeguamento al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

Con riferimento alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 "Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) e adeguamento al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)" si provvede ad apportare le seguenti rettifiche al fine di correggere meri errori materiali:

- all'articolo 5, il comma 4 quater è da intendersi come comma 4 del medesimo articolo;
- all'articolo 23, che sostituisce interamente l'articolo 28 bis della l.r. 2/2009, al comma 14, lettera d) del medesimo articolo 28 bis, dopo la parola: "addestramento" sono da inserire le seguenti: "ed allenamento".

Per maggiore chiarezza si riportano i testi delle citate disposizioni, come sopra rettificate:

Art. 5. (Modifiche dell'articolo 5 bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 bis della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza e delle necessità di ammodernamento e miglioramento degli impianti e delle piste, fatte salve le disposizioni più restrittive imposte dal piano regolatore generale comunale (PRGC), non è consentito realizzare recinzioni fisse e piantumazioni, né effettuare nuove edificazioni, compresi solarium o dehors fissi a carattere permanente, fuori terra ad una distanza inferiore a venti metri dal confine esterno su entrambi i lati degli impianti di risalita, nel rispetto dei franchi minimi laterali previsti dal decreto del Direttore generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 novembre 2012, n. 337 (Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE), delle attrezzature complementari e delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e), g); nel caso in cui l'impianto di risalita interferisce con il centro o nucleo abitato, le distanze minime da rispettare sono quelle stabilite dal decreto direttoriale 337/2012, dal codice civile e dal PRGC. Le limitazioni di cui al presente comma si applicano all'interno dell'area sciabile sino al confine della stessa così come individuata dal comune; all'esterno dell'area sciabile vige la regolamentazione urbanistica comunale, la quale non può prevedere nuove edificazioni fuori terra ad una distanza inferiore minima di ventri metri dalle piste; si applica il comma 4 bis agli edifici esistenti ricadenti entro la medesima distanza."

2. Il comma 4 dell'articolo 5 bis della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

"4. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 è consentita la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti ed il loro eventuale ampliamento, avente un volume non superiore al 20 per cento del

volume esistente, da realizzarsi sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, o sul filo di fabbricazione esistente, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente. In ogni caso, le ristrutturazioni e gli ampliamenti sono realizzati in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti previsti all'articolo 9 all'interno degli ambienti abitativi. All'interno delle fasce di rispetto di cui al presente comma è consentito realizzare le infrastrutture, gli accessori e le pertinenze di cui all'articolo 4, comma 1.”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 bis della l.r. 2/2009 sono inseriti i seguenti:

“4 bis. Nei casi in cui la fascia di rispetto delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), c), d), e), g) e delle attrezzature complementari interferisce con il centro o nucleo abitato di cui al comma 3, gli ampliamenti degli edifici in essa ricadenti, anche superiori al 20 per cento del volume esistente, se previsto dal PRGC, sono realizzati in modo da non ridurre la distanza tra il filo di fabbricazione e le piste o le attrezzature complementari.

4 ter. Costituisce filo di fabbricazione esistente il perimetro dell'area occupata da fabbricati o da solarium o dehors fissi e a carattere permanente esistenti, legittimamente realizzati e in aderenza all'edificio principale. E' facoltà dei comuni individuare ulteriori limitazioni nell'individuazione dei fili di fabbricazione. In caso di ampliamento degli edifici esistenti sul filo di fabbricazione di solarium o dehors fissi, non è consentita una ulteriore realizzazione di tali strutture che sposti il filo di fabbricazione originario.”.

4. Al comma 6 dell'articolo 5 bis le parole “commi 2, 3, 4 e 5” sono sostituite dalle parole “commi 2, 3, 4, 4 bis e 5”;

(Art. 28 bis) 14. Fatte salve le misure di tutela e conservazione della rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 19/2009, le procedure di valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge e le relative autorizzazioni, il presente articolo non si applica:

- a) ai servizi di trasporto di suppellettili, materiali e manodopera finalizzati ad attività di lavoro in montagna e di animali da pastorizia;
- b) ai servizi inerenti alla gestione tecnica dei rifugi alpini e delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'articolo 4, comma 1;
- c) agli aeromobili utilizzati, su apposita disposizione della pubblica amministrazione, per esigenze pubbliche, per finalità istituzionali o per cause comunque riconosciute di pubblica utilità;
- d) ai voli di addestramento **ed allenamento** dei piloti.”